TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

Il Tribunale, in persona dei magistrati

Dott. Guido Marzella Presidente

Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice

Dott.ssa Paola Rossi Giudice relatore

premesso che con domanda, presentata tramite OCC in data 7 settembre 2023, ha chiesto la propria esdebitazione ai sensi dell'art. 283 CCII, dichiarando di versare in stato di sovraindebitamento, di essere soggetto meritevole e di non essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, né diretta, né indiretta;

premesso, altresì, che alla domanda è stata allegata la relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 283, comma IV, CCII;

rilevato che le la conto nella relazione:

- 1) di trovarsi in situazione di sovraindebitamento in quanto ha debiti per complessivi € 383.718, derivanti dall'assunzione di fideiussioni in favore della SRL e della SAS, ma di non possedere alcun bene, mobile o immobile, da liquidare, nonché di non percepire alcun reddito lavorativo;
- di non avere contratto obbligazioni con dolo o colpa grave, avendo sottoscritto le fideiussioni quando era giovane, su richiesta del padre;

rilevato, altresì, che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha esposto l'esistenza di incongruenze tra quanto dichiarato all'OCC dalla ricorrente e quanto allo stesso dichiarato dal legale che la assiste e, in ogni caso, tra quanto dichiarato e le informazioni acquisite d'ufficio. Il gestore della crisi non ha reso parere positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione ma ha anzi posto l'attenzione del tribunale sulle seguenti circostanze: "1) ruolo assunto dalla sig.ra nelle diverse società, nel corso degli anni; 2) cessione a valore simbolico di partecipazioni sociali al figlio nel dicembre 2020 (nell'anno 2021 il reddito di tale partecipazione, attribuito al figlio Giacomo, è stato di oltre euro 25 mila); 3) le differenze emerse

nelle dichiarazioni rilasciate dalla signora anchello relative al venir meno dell'attività di lavoro dipendente presso SMR SRL che ha generato la perdita di un reddito di circa 10.000 euro annui, 4) l'incasso nell'anno 2019 di euro 6.649,00 a titolo di acconto tfr la cui somma è stata accreditata sul conto corrente familiare, impedendo così ai creditori di beneficiare di tale importo, senza che risulti chiaro se il tfr sia stato liquidato per volontà del datore di lavoro o su richiesta della dipendente",

ritenuto di non poter accogliere la domanda, difettando il presupposto della meritevolezza; osseria quanto segue.

Giova prendere le mosse dalla constatazione che l'istituto della esdebitazione del sovraindebitato incapiente sancisce una eccezione alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c, ai sensi del quale sussiste una generale garanzia patrimoniale di ciascun soggetto in relazione ai propri debiti; l'eccezione è costituita dal fatto che, con l'accoglimento della domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, viene dichiarata la non esigibilità dei debiti contratti in data antecedente alla domanda, consentendo al debitore di avere una vera e propria "seconda possibilità" senza la costante potenziale aggressione del patrimonio da parte dei creditori.

Tratiandosi di una eccezione radicale al principio sopra enunciato, è indubbio che i presupposti di ammissibilità della domanda debbano essere vagliati con particolare rigore da parte della autorità giudiziaria.

L'esdebitazione disciplinata all'art. 283 CCII è rivolta al debitore persona fisica che sia meritevole e con precipuo riguardo al presupposto della meritevolezza, è lo stesso legislatore a specificare, al comma settimo del menzionato articolo, che la valutazione della meritevolezza passa anche attraverso la verifica di assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento; tali elementi costituiscono, pertanto, un parametro imprescindibile dal quale avviare la valutazione che ci occupa.

Venendo alla fattispecie in esame, non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che l'odierna ricorrente sia persona fisica in stato di sovraindebitamento, giasché come anche attestato dall'OCC nella relazione particolareggiata;

reddito e risulta priva di beni, a fronte di una esposizione debitoria di complessivi € 383.718; appare, dunque, dirimente, la verifica dell'imprescindibile presupposto della meritevolezza.

Al riguardo va ripercorso quanto enunciato dalla ricorrente, e ripreso dall'OCC, in merito alle origini, alla consistenza ed alla natura della esposizione debitoria. Ebbene il passivo complessivo di € 383.718 è costituito interamente da debiti in chirografo per obbligazioni assunte quale fideiussore, per finanziamenti ottenuti di SRL ed SRL ed SRL ed SAS. Afferma la ricorrente – a sostegno dell'assenza di dolo o colpa grave- di aver sottoscritto tali garanzie (originariamente dell'importo di euro 695.796, come da dichiarazione della sub sub doc 1) in giovane età, su richiesta del padre, in favore di attività gestite da quest'ultimo.

Così ricostruia e contestualizzata d'origine dell'esposizione debitoria per la quale ora viene richiesto il beneficio della esdebitazione, ritiene questo Giudice che la ricorrente non possa andare esente da colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

In primo luogo non si può non evidenziare come la ricorrente nella sostanza ammetta che al momento della contrazione delle obbligazioni di garanzia ella non fosse sufficientemente "patrimonializzata per farvi fronte, tanto da non premurarsi nemmeno di allegare e comprovare quale fosse il reddito percepito nel periodo in cui le ha sottoscritte. L'assunzione di debiti nella consapevolezza di non poterli adempiere corrobora la sussistenza, quantomeno, di colpa grave nell'indebitamento, non potendo in contrario valorizzarsi quanto genericamente dichiarato a sua difesa dalla . Ella afferma di aver "firmato" le fideiussioni indotta dal padre, in favore di società da questi gestite, ma tale asserzione non trova alcun riscontro e non è comunque certo tale da esimere da responsabilità la ricorrente, persona all'epoca dei fatti già adulta. Vale poi la pena rilevare che le fideiussioni erano a garanzia di debiti contratti da società pena rilevare che le fideiussioni erano a garanzia di debiti contratti da società aveva assunto la qualità di socia/amministratrice. Qualità peraltro ricoperte nel medesimo arco temporale anche in ulteriori società, come dato conto dal gestore della crisi nella propria relazione.

Ne consegue che, essendo emersa una condotta colpevole di Edera Andretta nell'assumere obbligazioni, per non essere stata adeguatamente ponderata, sulla base di una diligenza media,

l'effettiva capacità di soddisfacimento, va escluso il requisito della meritevolezza con conseguente rigetto della domanda.

A conferma della valutazione negativa in ordine alla meritevolezza, va peraltro osservato come la ricorrente si sia volontariamente posta in una situazione di "incapienza" spogliandosi di beni e di fonti di reddito in danno dei creditori e tentando, peraltro, di celare tale condotta distrattiva, dando una rappresentazione non veritiera della propria condizione e della condotta tenuta negli anni. Circostanze evidenziate dallo stesso gestore della crisi, al quale l'effettivo significato delle "iniziative" intraprese dalla sovraindebitata non è certo sfuggito.

Chiara natura frodatoria e distrattiva ha in primo luogo la cessione della quota del 50% del capitale sociale della Bettega del freschi Sa.s. di Massimo Rampazzo & C. al figlio Giaconio Rampazzo nel 2020 ad un valore "simbolico" (come ammesso dalla ricorrente in risposta alla richiesta di chiarimenti del gestore della crisi). Tale spoliazione ha creato un evidente danno ai creditori, se solo si tiene conto che l'attività imprenditoriale di cui era socia è un'attività redditizia, come dimostra il fatto che il figlio che percepito nel 2021 utili per euro 25.0000. Somma che ben avrebbe potuto/dovuto essere messa a disposizione dei propri creditori dalla non avesse preferito spogliarsi della partecipazione. Che poi tale cessione non abbia avuto altra motivazione ed altro scopo che sottrarre il proprio patrimonio ai creditori per tenere "in famiglia" gli utili della gestione del negozio, è evidente al considerare che la sovraindebitata ha giustificato l'operazione con la necessità che il figlio venisse a colmare il "vuoto" determinatoria fatto che ella non poteva più lavorare in negozio, essendo stata assunta dalla RL. Ora, a prescindere dal fatto che tale circostanza, ove vera, non avrebbe comunque giustificato una cessione a titolo analuito, va rilevato che – come correttamente osservato dal gestore della crisi – la ricorrente già lavorava presso la SRL da più di dieci anni e che nessun "vuoto" nella gestione del negozio veniva guindi a crearsi nel 2020.

Ma anche la vicenda relativa al rapporto di lavoro con la SRL corrobora il giudizio di immeritevolezza della ricorrente, avendo quest'ultima volontariamente cessato il rapporto di lavoro e fatto venire meno una ulteriore fonte di reddito, in danno dei creditori, contribuendo anche per tale via con colpa grave a rendere impossibile l'adempimento delle obbligazioni a suo tempo

assunte e di cui ora chiede di potersi esdebitare. Il gestore ha rappresentato come la "prima versione" della vicenda fornita dalla ricorrente (secondo cui sarebbe stata licenziata per difficoltà economiche del datore di lavoro) non ha trovato riscontro, essendo anzi emerso che è stata la ricorrente a interrompere volontariamente il rapporto di lavoro (senza poi supportare l'esistenza di un preteso "mobbing" subito, che la avrebbe indotta a dimettersi, come riferito nella "seconda versione" dei fatti). Che la scelta del licenziamento sia stata lesiva degli interessi dei creditori emerge ancor più al considerare che sullo stipendio insisteva un pignoramento, che permetteva il parziale soddisfacimento dei debiti di cui oggi viene chiesta la liberazione. Sempre con riferimento al rapporto di lavoro con la SRL, deve rilevarsi come indice della condotta distrattiva mantenuta dalla emerga anche da quanto rilevato dal gestore in ordine al fatto che nel 2019 la ricorrente, gravemente sovraindebitata, otteneva un anticipo del TFR di oltre 6.000 euro, somma che non veniva nemmeno in parte utilizzata per soddisfare i creditori.

Infine, indice di non meritevolezza è la condotta attualmente tenuta dalla ricorrente che al fine di risultare "incapiente", dopo essersi licenziata dal precedente lavoro e spogliata della quota della subtrate s.a.s., lavora presso il negozio "di famiglia" senza percepire alcuno stipendio, sottraendo anche per tale via ai creditori una fonte di reddito, quale dovrebbe essere la retribuzione da lavoro dipendente che la ricorrente – pur lavorando – afferma di non percepire.

il Tribunale

p.q.m.

rigetta la domanda.

Padova, 28.09.2023

Il Presidente

dott. Guido Marzella

ZHUMA

(MODELLE)

order to the second state of the second seco